CAMERA DEI DEPUTATI N. 498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGRI, MAGNABOSCO, FILIPPI, HÜLLWECK, CAVALIERE, FONTAN, PIERGIORGIO MARTINELLI, RODEGHIERO, BONATO, MONTANARI, LATRONICO, BATTAGGIA, BALOCCHI, ZENONI, ONGARO

—

Disposizioni in materia di calcolo dei redditi da lavoro dipendente al fine dell'ottenimento di prestazioni sociali

Presentata l'11 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le disposizioni legislative in tema di partecipazione alla spesa per prestazioni sociali penalizzano gravemente i lavoratori dipendenti, sulle cui retribuzioni gravano oneri contributivi e sociali impropri. Come è noto la retribuzione reale dei lavoratori dipendenti è largamente inferiore a quella nominale, la quale costituisce peraltro il cosiddetto reddito lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Ne consegue che gran parte dei lavoratori in questione viene a trovarsi al di sopra della soglia massima di reddito consentita per poter usufruire delle predette prestazioni.

È opportuno, quindi, ricondurre ad equità il trattamento di partecipazione alle spese suddette e si propone di adottare, a questo scopo, il metodo di calcolo stabilito dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, in base al quale il lavoro dipendente viene considerato in ragione del 60 per cento del suo ammontare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini dell'attribuzione nella classe di reddito di competenza, il metodo di calcolo per la determinazione dell'importo delle tasse universitarie, sia per le università pubbliche sia per quelle private, per l'ottenimento delle agevolazioni connesse al diritto allo studio negli atenei, per l'iscrizione agli asili nido ed alle scuole materne, per il pagamento della mensa nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, per la partecipazione ai bandi di concorso ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, è quello di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui al comma 1 sono redistribuiti, da parte degli enti interessati, tra i soggetti che usufruiscono delle prestazioni erogate dagli enti medesimi.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-498
Lire 500